

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeccati, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. INDELICATO MARIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1, 2 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/TFT del 04.08.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Indelicato Mariano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

2. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015)

La C.F.A. III^a Sezione, visti gli atti, ritenuta rilevante la questione di diritto riguardante la composizione del Tribunale di 1° grado in caso di rinvio da parte del Giudice d'Appello, rimette al Sig. Presidente della C.F.A. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31 comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

Sospende l'esecutività della sanzione inflitta nonché il termine per la pronuncia ex art. 34 bis comma 2 C.G.S.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 25 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio